



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La liquidazione dell'Iva di gruppo nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il diritto al rimborso dell'Iva indebitamente versata in uno Stato membro

La qualificazione ai fini Iva del trasferimento di beni finalizzati all'attività di noleggio

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Il termine per l'accertamento relativo ai componenti reddituali ad efficacia pluriennale

La rilevanza ai fini Ires delle operazioni inesistenti

L'assoggettabilità ad Iva delle spese di pubblicità sostenute all'estero

Il regime di deducibilità degli accantonamenti

L'alternatività della nota di variazione rispetto al rimborso

La liquidazione dell'Iva di gruppo nel caso di trasformazioni sostanziali soggettive

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 12 giugno 2020, n.187

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art.73, comma 3 del Decreto Iva, ai sensi del quale, (i) i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale possono essere eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dalla società commerciale controllante e dalle controllate, al netto delle eccedenze detraibili e, (ii) si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini Iva, nei casi di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni sostanziali soggettive, vige il generale principio di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione. Pertanto, conclude l'Agenzia, nell'ipotesi in cui una società "A" incorpora, in data successiva al 1° luglio, una società "B", ereditando, a seguito di conferimento da parte dei relativi soci, le quote di partecipazione totalitaria nelle società "C" e "D", già precedentemente detenute da "B", non sussistono i presupposti richiesti dalla norma, in quanto l'incorporante subentra senza soluzione di continuità nel controllo delle società "C" e "D" solo a seguito della fusione e del conferimento delle partecipazioni da parte dei soci, mentre non rileva che tali partecipazioni fossero già detenute dall'incorporata in data anteriore al 1° luglio.

[torna su](#)

Il diritto al rimborso dell'Iva indebitamente versata in uno Stato membro

Corte di Giustizia – Sentenza del 18 giugno 2020, causa C-276/18

La Corte di Giustizia, pur ricordando preliminarmente che, gli artt.7 e 13 del Regolamento Ue 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, disciplinano lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri al fine di cooperare per pervenire a soluzioni comuni in merito al trattamento di determinate operazioni rilevanti ai fini Iva, ha chiarito che, né tali disposizioni, né la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, impediscono che uno Stato membro possa, anche unilateralmente, riservare alla medesima operazione un trattamento fiscale differente rispetto all'altro, sulla base della propria normativa nazionale. Tuttavia, aggiunge la Corte, qualora risulti che l'Iva sia stata indebitamente versata in uno Stato membro, questo è tenuto a rimborsare il tributo riscosso in violazione del diritto dell'Unione, al fine di neutralizzare l'onere economico da cui è risultato indebitamente gravato il contribuente.

[torna su](#)

La qualificazione ai fini Iva del trasferimento di beni finalizzati all'attività di noleggio

Corte di Giustizia – Sentenza dell'11 giugno 2020, causa C-242/19

La Corte di Giustizia, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art.17, comma 2, lett.g) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'Imposta sul valore aggiunto, in forza del quale non si considera cessione intracomunitaria la temporanea utilizzazione di un bene, nel territorio dello Stato membro di destinazione, ai fini della prestazione di servizi forniti da un soggetto passivo stabilito nello Stato membro da cui il bene proviene. In particolare, la Corte ha chiarito che, tale disposizione risulta applicabile anche all'ipotesi di trasferimento di beni ai fini dello svolgimento di attività di noleggio, purché, cumulativamente, l'utilizzo dei beni sia temporaneo e lo Stato da cui ha origine il trasferimento sia il medesimo nel quale il soggetto passivo è stabilito.

[torna su](#)

Il termine per l'accertamento relativo ai componenti reddituali ad efficacia pluriennale

Corte di Cassazione – Ordinanza interlocutoria del 5 giugno 2020, n.10701

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.43, comma 1 del dpr 29 settembre 1973, n.600, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ha chiarito che, per i componenti di reddito ad efficacia pluriennale tale termine di decadenza decorre dall'anno in cui è stata presentata la dichiarazione dove è stato indicato ciascun singolo rateo in cui il componente reddituale è suddiviso, in quanto il concorso alla determinazione della base imponibile, anno dopo anno, di tali componenti comporta l'autonoma riaffermazione, in ciascuna dichiarazione, della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per computarli. Tale interpretazione, aggiunge la Suprema Corte, non contrasta con la garanzia del diritto alla difesa, sancito dall'art.24 della Costituzione, essendo ammissibile un termine per l'accertamento più esteso rispetto a quello fissato dal citato art.43, purché esso non sia irragionevole.

[torna su](#)

La rilevanza ai fini Ires delle operazioni inesistenti

Corte di Cassazione – Ordinanza del 29 maggio 2020, n.10265

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini Ires dei componenti positivi e negativi afferenti ad operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che:

- ai sensi dell'art.8, comma 1 del dl 2 marzo 2012, n.16, devono considerarsi deducibili solo i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo motivo di essere stati sostenuti, purché non si pongano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità e salvo che si tratti di costi relativi a beni o servizi utilizzati per il compimento di un delitto non colposo;
- in forza del comma 2 della medesima disposizione, con riferimento all'accertamento relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nel limite dell'ammontare di tali spese non ammesse in deduzione.

[torna su](#)

L'assoggettabilità ad Iva delle spese di pubblicità sostenute all'estero

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 maggio 2020, n.10155

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che, l'art.12 del Decreto Iva prevede che le spese accessorie ad una cessione di beni o prestazione di servizi non sono soggette autonomamente all'Imposta sul valore aggiunto, ma concorrono a formare la base imponibile dell'operazione principale, ha chiarito che, qualora sussista uno stretto collegamento tra le prestazioni, tale da dare luogo ad un'unica operazione economica, anche le spese di pubblicità possono considerarsi accessorie. Pertanto, aggiunge la Suprema Corte, se l'operazione principale è effettuata in Italia, sono soggette ad Iva in Italia anche le prestazioni pubblicitarie, anche se effettuate all'estero, in quanto assume rilevanza esclusivamente il trattamento fiscale riservato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi principale.

[torna su](#)

Il regime di deducibilità degli accantonamenti

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 maggio 2020, n.10122

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, non sono deducibili dal reddito d'impresa gli accantonamenti al "fondo oneri di urbanizzazione" e al "fondo manutenzioni immobili", in quanto, carenti dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità di costi e pertanto non ricompresi tra gli accantonamenti deducibili tassativamente previsti dall'art.107 del Tuir. Infatti, aggiunge la Corte, poiché tali accantonamenti sono effettuati in previsione di passività prive dei requisiti di certezza e di determinabilità, essi sono tassabili al momento della loro iscrizione in bilancio e le relative quote accantonate costituiscono variazioni in aumento del risultato civilistico, mentre l'utilizzo del fondo deve essere ricompreso tra le variazioni in diminuzione del corrispondente periodo.

[torna su](#)

L'alternatività della nota di variazione rispetto al rimborso

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 maggio 2020, n.10101

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, non è possibile presentare domanda di rimborso dell'imposta indebitamente versata nell'ipotesi in cui per le medesime fatture siano state già emesse note di rettifica in diminuzione, di cui all'art.26 del Decreto Iva, in quanto le suddette fattispecie sono tra loro alternative, costituendo

strumenti finalizzati ad ottenere il medesimo risultato per il contribuente, ossia il ripristino della neutralità dell'imposta, mediante il recupero di quanto indebitamente versato. Inoltre, aggiunge la Corte, grava sul soggetto che adduce l'esistenza di una nota di variazione l'onere di provare la corrispondenza tra l'operazione originaria e quella sopravvenuta, tramite l'indicazione di dati idonei a collegare la nota alla fattura.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it